

Rep. 132/2023  
R.G. 33/2023

**PROC. UNIT. N. 115-1/2023 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): PIGNATARO  
RITA  
OCC: DOTT. SERAFINO NICOLETTI**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE QUARTA CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 115-1/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da

**PIGNATARO RITA**, c.f. c.f. PGNRTI58E42G273C rappresentata e difesa, dall'avv. Marzia Bencivinni, c.f. BNCMRZ72C71G273P, per procura allegata al ricorso

**RICORRENTE**

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art 67 e ss. CCII*, depositata in data 16/05/2023 e da ultimo integrata in data 3/07/2023 dal ricorrente;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Serafino Nicoletti, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

dato atto che, con nota depositata il 4/10/2023, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 11/08/2023, e ha rappresentato che, nel termine assegnato, non sono pervenute le osservazioni da parte dei creditori;

considerato che l'art. 6 del CCII, con riguardo alla specifica disciplina dei crediti prededucibili, contempla in tale categoria esclusivamente i compensi dell'OCC e non anche i compensi del legale e certamente non quelli dell'advisor, non potendosi sul punto applicarsi estensivamente il disposto di cui alle lettere b), c), d) in quanto relativi a procedure strutturalmente diverse;

dato atto che con nota del 3/07/2023 il professionista ha rettificato il piano di ristrutturazione dei debiti, in conformità con il decreto del 12/06/2023, 22/06/2023 e conseguentemente, stralciato del 25% i compensi dell'avv. Bencivinni e dell'advisor, dott. Guzzetta pinendoli quali creditori concorsuali al rago di privilegio spettante;

rilevato che la ricorrente presenta un'esposizione debitoria pari a complessivi € 478.583,28 di cui 15.400,00 quale compenso OCC, dott. Serafino Nicoletti in prededuzione;

rilevato che la somma complessiva che la ricorrente intende mettere a disposizione della procedura è pari ad euro 221.840,20 e sarà corrisposta in 7 (sette) anni, attraverso il versamento di 84 rate mensili di euro 2.641,00, secondo il piano di ammortamento contenuto nell'allegato alla relazione integrativa del piano di ristrutturazione da ultimo modificato in data 3/07/2023, al quale si rimanda;

rilevato in particolare che il piano prevede:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (OCC - dott. Nicoletti);
- il pagamento integrale (100%) del creditore munito di privilegio ipotecario, Credit Agricole Spa, per l'importo di € 181.522,50;
- il pagamento parziale (75%) del creditore (classe B - crediti professionali) munito di privilegio mobiliare generale, avv. Marzia Bencivinni, che a fronte di un credito di € 2.363,78, riceverà l'importo di € 1772,84;
- il pagamento parziale (75%) del creditore (classe B - crediti professionali) munito di privilegio mobiliare generale, dott. Castrenze Guazzetta, che a fronte di un credito di € 1.930,00, riceverà l'importo di € 1447,50;
- il pagamento parziale (8%) del creditore (classe C) assistito da privilegio mobiliare generale, Agenzia delle Entrate Riscossione, che a fronte di un credito di € 260.967,00, riceverà l'importo di € 20.877,36;
- il pagamento parziale (5%) del creditore chirografario Accedo Spa (cessione 5°), che, a fronte di un credito di € 16.400,00, riceverà l'importo di € 820,00;

considerato che con particolare riferimento al debito relativo alla cessione del quinto nei confronti del datore di lavoro, esso può essere appreso alla procedura;



richiamato, sul punto, l'orientamento espresso - sotto la vigenza della legge 3/2012 da cui non v'è ragione discostarsi anche alla luce della nuova disciplina del CCII - dalla giurisprudenza di merito e condiviso dal Tribunale di Palermo, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire la rata mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporne e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (sulla specifica questione dello stipendio e del TRF ( Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

osservato, inoltre, che i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa vigente pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art 67 CCII;

considerato, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto, i crediti oggetto della cessione del quinto in favore del datore di lavoro devono essere appresi alla procedura, al netto delle rate già pagate e con collocazione chirografaria quale è quella del credito derivante dal rapporto di finanziamento in questione, dovendosi guardare alla natura del credito e non anche alle successive vicende circolatorie che non ne possono mutare la natura;

rilevato che la Sig.ra Pignataro Rita assolverà all'impegno assunto con il piano destinando ai creditori una parte delle entrate nette mensili ammontanti a complessivi € 3.721,68 (reddito netto mensile costituito dalla pensione e da rendita), dalle quali sarà trattenuto quanto necessario per soddisfare le necessità familiari (importo stimato in € 1350,00 al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, costituita dalla pensione e dalla rendita della sig.ra Pignataro, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

rilevato che l'OCC ha effettuato le proprie valutazioni di competenza in relazione al merito creditizio dei soggetti finanziatori come previsto dall'art. 68 comma III CCII;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che *"il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*; resta ferma, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 67-71 CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 16/05/2023, (da ultimo modificato in data 3/07/2023), da **PIGNATARO RITA**, c.f. PGNRTI58E42G273C;

dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Serafino Nicoletti, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

dispone che il professionista:

a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;

b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

d) terminata l'esecuzione, sentiti il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it) e provveda a comunicarla ai creditori;

dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

inibisce a **PIGNATARO RITA**, c.f. PGNRTI58E42G273C, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;



dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice; pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente; dichiara la chiusura della procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Serafino Nicoletti.

Palermo, 10/10/2023

**Il Giudice Delegato**

*Alessia Giampietro*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44*

---